COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1962
intesa a introdurre talune modifiche nella tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione e relativo all'introduzione di alcune modifiche alla tariffa doganale comune;

Considerando che le modifiche alle voci di tariffa indicate nelle allegate tabella A e B alla presente decisione sono giustificate da motivi economici dettati principalmente dalla preoccupazione di stabilire una tassazione armoniosa dei prodotti secondo il loro grado di lavorazione e di agevolare gli scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi;

Considerando che le modifiche relative alla voce di tariffa 07.01, indicate nella tabella C del suddetto allegato, hanno per scopo di eliminare imperfezioni o inesattezze di redazione nella versione tedesca della tariffa doganale comune, per allinearla alle altre versioni ufficiali della detta tariffa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea è modificata in conformità delle indicazioni che figurano nelle tabelle A, B e C dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le misure che gli Stati membri prenderanno, in applicazione della presente decisione, entrano in vigore :

a) per le modifiche indicate nelle tabelle A e C, il primo gennaio 1963;

b) per le modifiche indicate nella tabella B, il primo luglio 1963.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1962

Per il Consiglio
Il Presidente
E. COLOMBO

ALLEGATO

Tabella A

a) La nota complementare 1 del Capitolo 22 è da modificare come segue :

1. Per l'applicazione della voce n. 22.05 :

A. sono considerati vini spumanti (n. 22.05 A) i prodotti :

a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;

b) altrimenti presentati e aventi una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20° C

B. e C. (testo immutato)

b) Le voci di tariffa 10.05, 12.07, 15.04, 16.03, 20.06, 27.07, 33.01, 53.11 e 75.05 sono da modificare come segue :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
10.05	Granturco :	
	A. ibrido, destinato alla semina (*a*)	esenzione
	B. (immutato)	
	(*a*) (La nota esistente resta immutata)	
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :	
	A. (immutato)	
	B. Cortecce di china	esenzione
	C. a K. (immutato)	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :	
	A. Oli di fegato di pesci :	
	I. di merluzzo	6 %
	II. altri	esenzione
	B. e C (immutato)	
16.03	Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto :	
	A. di 20 kg o più	esenzione
	B. e C. (immutato)	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	A. (immutato)	
	B. altre :	
	I. e II. (immutato)	
	III. altrimenti preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	a) di 4,5 kg o più :	
	1. a 5. (immutato)	
	b) di meno di 4,5 kg	(immutato)
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati :	
	A. a E. (immutato)	
	F. Antracene	esenzione
	G. (immutato)	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi :	
	A. Oli essenziali non deterpenati :	
	I. di agrumi	(immutato)
	II. altri :	
	a) di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang	5 %
	b) non nominati	esenzione
	B. e C. (immutato)	
53.11	Tessuti di lana o di peli fini :	
	A. Contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili	13 %
	B. (immutato)	
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati :	
	A. greggi di colata o d'elettrolisi, di qualsiasi forma, compresi quelli semplicemente tranciati o tagliati in pezzi di forma quadrata o rettangolare	5 %
	B. e C. (immutato)	

Tabella B

a) Intercalare al Capitolo 22 una nuova nota complementare 2, redatta come segue :

2. Per l'applicazione delle voci nn. 22.05 B III *a*) e 22.05 B IV *a*), sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini : di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il moscatello di Setubal.

L'ammissione in queste sottovoci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorità competenti.

b) Modificare in 3, l'attuale nota complementare 2 al Capitolo 22.

Tabella C

La voce di tariffa 07.01, nella versione tedesca, è da modificare come segue :

(Le versioni italiana, francese ed olandese, della tariffa doganale comune, restano immutate).

Tarifnummer	Warenbezeichnung	Zollsatz (autonom)
07.01	Gemüse und Küchenkräuter, frisch oder gekühlt :	
	A. bis F. (unverändert)	
	G. Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und andere ähnliche genießbare Wurzeln :	
	I. (unverändert)	
	II. Karotten und Speisemöhren, Speiserüben :	
	a) (unverändert)	
	b) (unverändert)	
	III. (unverändert)	
	H. bis O. (unverändert)	
	P. Pilze und Trüffeln :	
	I. Zuchtpilze	(unverändert)
	II. (unverändert)	
	Q. bis S. (unverändert)	